



**CITTA' DI TORINO**  
**CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE**  
**SERVIZIO REPARTI SPECIALISTICI**  
**Centro Studi e Ricerche**

**CIRCOLARE N. 84**

**OGGETTO: Attività Produttive**

*Esercizi pubblici – Commercio sede fissa e Area Pubblica*

Decreto del Prefetto prot. n. 10473/2018/Area I del 11 ottobre 2018.

Divieti applicati in occasione di tutte le gare di Basket che si disputeranno presso il PalaVela nella stagione 2018/2019.

Per opportuna conoscenza, nonché corretta vigilanza in materia, si trasmette in allegato, il decreto in oggetto citato.

Si ricorda che trasgressori sono punibili ai sensi dell'art. 650 c.p. [*arresto fino a 3 mesi o ammenda fino ad € 206,00*].

PG/CC

Addì, 12 Ottobre 2018

**IL DIRIGENTE DI PM**  
**Dott. Giovanni ACERBO**  
(f.to in originale)



# *Il Prefetto di Torino*

Prot. n. 10473/2018/Area 1

Premesso che:

- presso l'impianto del PalaVela di Torino V. Ventimiglia 145 avranno luogo, a partire dal 13 ottobre prossimo, le gare di Basket della squadra Fiat Torino Auxilium valevoli per il campionato Nazionale LBA Serie A nonché quelle valevoli per il torneo 7Days Eurocup per la stagione 2018/2019;
- tali eventi sportivi ed eventuali altri incontri che saranno disputati nella struttura nel corso della stagione richiameranno un considerevole afflusso di spettatori;

Considerato:

che, in occasione di tali incontri, il consumo di notevoli quantità di bevande alcoliche e superalcoliche, alterando i freni inibitori, può facilitare la commissione di atti di violenza e turbative dell'ordine pubblico;

che la vendita di bevande in contenitori idonei all'offesa della persona favorisce l'uso degli stessi come corpi contundenti, anche con pregiudizio per l'incolumità pubblica derivante dall'abbandono di tali contenitori vuoti e spesso infranti;

Ritenuto che quanto precede possa determinare un concreto e reale pregiudizio per la sicurezza e per l'ordine pubblico;

Vista la nota cat.A.4/18 Gab del 9 ottobre 2018, con la quale il Questore di Torino ha al riguardo proposto l'adozione del divieto di vendita per asporto e la somministrazione di bevande alcoliche superiori a 5° e l'inibizione all'uso e detenzione di bevande in contenitori atti all'offesa all'interno dell'impianto, nonché la vendita per asporto e la somministrazione, consumo e detenzione di bevande in contenitori idonei all'offesa della persona anche nelle immediate adiacenze dello stesso PalaVela nel periodo di tempo immediatamente precedente e successivo allo svolgimento dell'incontro;

Ritenuto di concordare con quanto proposto dal Questore di Torino;

Ravvisata, pertanto, la necessità e l'urgenza di adottare le necessarie misure finalizzate ad assicurare la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica

Vista la nota del Ministero dell'Interno Dipartimento della Pubblica Sicurezza n. 555/OP/0001991/2017/1 del 7 giugno 2017;



# *Il Prefetto di Torino*

Vista la nota del Ministero dell'Interno n. 11011/110(10) Uff. Ord.Sic. Pubbl. del 28 luglio 2017;

Visto l'art. 2 del T.U.L.P.S. approvato con R.D. del 18.6.1931 n. 773;

## DECRETA

per i motivi citati in premessa, in occasione delle gare di basket che verranno disputate nella stagione 2018/2019 presso il PalaVela di Torino:

1. all'interno del PalaVela di Torino v. Ventimiglia 145, sono vietate la somministrazione, vendita e asporto di bevande alcoliche superiori a 5°, anche se servite in bicchieri di plastica o di cartone, nonché la vendita e detenzione di qualsiasi altra bevanda in contenitori idonei all'offesa della persona, (intendendo, oltre ai contenitori di vetro, anche quelli di plastica rigida con tappo e le lattine) nelle tre ore antecedenti la gara e sino a un'ora dopo il termine della stessa;
2. sono inoltre vietate, nelle tre ore antecedenti l'incontro e sino a un'ora dopo il termine della stessa, il consumo e detenzione in luogo pubblico, il relativo abbandono al di fuori degli appositi raccoglitori, la somministrazione, la vendita per asporto, sia in forma fissa sia ambulante, e la cessione a qualsiasi titolo di bevande in bottiglie di vetro e lattine che possano costituire pericolo, anche se erogate da distributori automatici, i cui gestori dovranno provvedere ad ogni misura e adempimento necessario per impedirne l'erogazione, nell'area adiacente al predetto impianto così delimitata:
  - Via Ventimiglia , nel tratto compreso tra il sottopasso Lingotto e il civico n. 165 carreggiata sud;
  - Giardino Giuseppe Verdi e area parcheggio di Via Ventimiglia 145 antistante l'ingresso del PalaVela;
  - Giardino Corpo Italiano di Liberazione nell'area compresa tra il laghetto e il PalaVela.



# *Il Prefetto di Torino*

Il Sindaco di Torino è incaricato dell'esecuzione della presente ordinanza.

Gli Ufficiali e gli Agenti di P.S. cureranno la vigilanza sull'ottemperanza al presente provvedimento, procedendo secondo i termini di legge nei confronti dei trasgressori.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni dalla notifica o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica.

Torino, 11 ottobre 2018

IL PREFETTO  
(Saccone)

FIRMATO